



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 18.2021

Seregno, 22 settembre 2021

FATTURA ELETTRONICA NELLE OPERAZIONI CON SAN MARINO DAL 1 OTTOBRE 2021

Sono state modificate le modalità di certificazione degli scambi commerciali tra Italia e San Marino.

Dal 1 ottobre 2021, in via transitoria e facoltativa, gli operatori potranno optare per la fatturazione elettronica in alternativa a quella cartacea.

Dal 1° luglio 2022, diventa invece obbligatoria l'emissione della fatture in modalità elettronica, utilizzando il Sdi, Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, fatta eccezione per taluni casi espressamente previsti dal D.L. 34/2019 (art. 12) e dal art. 2 comma 2).

Le nuove regole fiscali sono stabilite dal D.M. 21 giugno 2021. Le modalità tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche sono state definite con il Provvedimento Agenzia Entrate 5.8.2021, n. 211273.

ISTRUZIONI OPERATIVE

c Fatture elettroniche attive

Le fatture emesse in relazione a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SDI all'ufficio tributario sammarinese, il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.

Il cedente nazionale visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate. Se entro i 4 mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, il cedente nazionale, nei 30 gg. successivi emette nota di variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972.

c Fatture elettroniche passive

Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario al SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate.

Differenti poi sono gli adempimenti a seconda che la fattura elettronica sia con addebito d'imposta o senza addebito d'imposta.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

FE con addebito d'imposta (adempimenti)

- L'Iva è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, il quale entro 15 gg. riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti;
- Il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro 15 gg. controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi di cui al comma 1 e ne dà comunicazione all'ufficio tributario;
- In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti; In caso di versamenti carenti, l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'ufficio tributario le somme versate non dovute;
- L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; quest'ultimo da tale momento può operare la detrazione dell'imposta.

FE senza addebito d'imposta (adempimenti)

- l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.
- l'operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972 secondo le modalità e i termini in essi stabiliti.

ULTERIORI MODALITÀ OPERATIVE

Codici: Tipo documento TD24 (se fatturazione differita)

Codice destinatario da utilizzare: 2R4GTO8.

Annotazioni in fattura: "Operazione non imponibile" - Iva art. 8 lett. A e art. 71 DPR 633/1972. – Codice IVA: N3.3

Presentazione del modello Intra-1, per la sola parte fiscale, con il codice ISO "SM" (solo nel caso si effettuino altre cessioni intracomunitarie).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

Riferimenti normativi

D.M. 21 giugno 2021

Provvedimento Agenzia Entrate 5.8.2021, n. 211273.